

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 09/06/2020

FATTO

Il ricorrente afferma:

- di aver stipulato, il 29 gennaio 2009, un mutuo fondiario con indicizzazione al franco svizzero con l'intermediario cui è stato indirizzato il ricorso;
- il prodotto in questione contiene clausole relative alla determinazione del tasso di interesse e alla liquidazione del dovuto in caso di estinzione anticipata (artt. 4, 7 e 7 bis CGC) i cui rischi connessi sono a carico del mutuatario;
- le suddette clausole sono opache, illegittime e nulle;
- il Collegio di Torino ha già censurato e dichiarato nulle le disposizioni contrattuali per cui è controversia.

Esso ricorrente chiede quindi di *“dichiarare l'assoluta nullità, per illegittimità, degli artt. 4, 7 e 7bis del contratto in essere fra le parti ... [c]on il favore delle spese anche per l'assistenza difensiva”*.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha sostenuto:

- che il mutuo sottoscritto dal ricorrente è un mutuo indicizzato al Franco Svizzero, come previsto dall'art. 4 CGC;
- che la parte istante ha chiesto l'esibizione del conto per l'estinzione anticipata;
- che il meccanismo di indicizzazione comporta la possibilità che, nel corso del rapporto, in ragione dell'oscillazione del cambio di riferimento si sviluppino tra le parti conguagli a credito o a debito;
- che in ragione di quanto sopra vi sono stati conguagli positivi sul deposito fruttifero, per complessivi Euro 11.326,31, a favore del ricorrente;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che l'art. 7 prevede, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il meccanismo (del tutto distinto) della duplice conversione del debito in Franchi svizzeri prima al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e, successivamente, in Euro al cambio Franco svizzero/Euro rilevato il giorno del rimborso;
- che la clausola di indicizzazione è già stata vagliata dalla Corte di Cassazione, che ne ha sancito la liceità, comportando un rischio in capo ad entrambi i contraenti;
- che gli artt. 7 e 7 bis contenenti la disciplina per l'estinzione anticipata del prestito impugnata dal ricorrente, non sarebbero complessi o di difficile comprensione, come riconosciuto da alcuni tribunali di merito;

Parte resistente ha dunque concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente, nelle repliche, ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande, sottolineando il carattere necessario dell'assistenza professionale nel caso concreto.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

Questo Collegio rileva in primo luogo la parziale difformità fra reclamo e ricorso.

Ed infatti, nel reclamo l'istante ha evidenziato la vessatorietà del meccanismo di doppia conversione previsto dal contratto per il caso di estinzione anticipata (art. 7 CGC); mentre nel ricorso egli contesta altresì il meccanismo di indicizzazione previsto dall'art. 4 delle CGC.

Sul punto, l'orientamento dei Collegi è pacifico nel senso che, in caso di parziale difformità tra ricorso e reclamo, si debba procedere alla dichiarazione di inammissibilità parziale dell'istanza (cfr., fra le tante, Coll. Palermo, n. 12645/2019, Coll. Roma, n. 10124/2019).

Venendo ora all'esame della richiesta declaratoria di nullità dell'art. 7 del contratto di finanziamento in esame, si rileva la relativa clausola sia già stata più volte oggetto di esame da parte dei Collegi ABF (ad es. decisioni n. 8471 del 14 luglio 2017; n. 8866 del 24 luglio 2017; n. 17697/2017 del 21.12.2017; n. 9338 del 27 luglio 2017; n. 9430 del 28 luglio 2017; n. 9430 del 28 luglio 2017; n. 7546 del 28 giugno 2017; n. 7546 del 28 giugno 2017; n. 7754 del 30 giugno 2017; n. 7690 del 29 giugno 2017; n. 16434/2017 del 07.12.2017; n. 8065 del 06 luglio 2017) che ne hanno accertato la nullità.

Le spese di assistenza legale non sono dovute stante la serialità del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso parzialmente improcedibile e in parziale accoglimento della parte residua dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto tra le parti.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA